

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2382

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(DARIDA)

Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti

Presentato il 12 dicembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le modifiche avvenute nel corso degli ultimi anni nel mercato petrolifero internazionale hanno profondamente alterato la struttura dell'approvvigionamento petrolifero europeo, che ha progressivamente registrato una forte contrazione delle importazioni e delle lavorazioni di greggio ed un corrispon-

dente massiccio aumento dell'importazione di prodotti finiti

Il fenomeno trae origine dalla decisione dei paesi produttori di petrolio di dar vita, nel proprio territorio, a grandi impianti di raffinazione al fine di ottimizzare il ciclo produttivo e dalle conseguenze che ne sono derivate sui prezzi dei prodot-

ti finiti del mercato *spot* rispetto a quelli del barile di greggio.

Tale fenomeno ha largamente interessato anche il nostro paese divenuto, nel volgere di pochi anni, da esportatore netto importatore netto di prodotti petroliferi finiti.

Tutto ciò ha determinato un ulteriore eccesso di capacità di raffinazione ed un ancor più ridotto utilizzo degli impianti, ed ha tolto ogni motivazione di ordine economico ed equitativo al fatto che la normativa italiana sulle scorte d'obbligo faccia ricadere sulle raffinerie l'intero onere per dette scorte, dedotto quello gravante sui depositi, pari al 20 per cento della capacità fisica dei medesimi.

Le scorte d'obbligo dei paesi della CEE sono regolate a livello comunitario da direttive che provvedono a stabilire un assetto normativo comune per i paesi membri.

In particolare:

1) la direttiva CEE 72/425 del 19 dicembre 1972 fissa a novanta giorni di consumo il livello delle scorte;

2) la direttiva CEE 75/339 del 20 maggio 1975 fissa le scorte presso le centrali elettriche in misura tale da garantire la produzione di energia elettrica per un periodo minimo di trenta giorni.

Nei Paesi della CEE le scorte globali sono equamente suddivise tra importatori e raffinatori, mentre in Italia queste gravano principalmente sui raffinatori. Ciò è storicamente originato:

dalla capacità di raffinazione di molto superiore al fabbisogno interno, rivolta quindi anche a lavorazioni per conto di committenti esteri;

dall'andamento del saldo netto *import-export* che è stato sempre positivo per il nostro paese;

dal ruolo marginale che le importazioni di prodotti hanno assolto, negli scorsi anni, nell'approvvigionamento del paese.

Le variazioni determinatesi nel corso dell'ultimo anno nel mercato petrolifero internazionale hanno profondamente alterato la struttura dell'approvvigionamento

petrolifero italiano, che ha progressivamente registrato una forte contrazione delle lavorazioni di greggio ed un corrispondente massiccio aumento dell'importazione di prodotti finiti, fenomeno che trae origine dalla decisione dei paesi produttori di petrolio di dar vita, sul proprio territorio, a grandi impianti di raffinazione.

L'esigenza di una modifica della normativa in materia, intesa a distribuire in maniera più equa l'onere della scorta di obbligo fra tutti gli operatori petroliferi, ivi compresi gli importatori, è già stata avvertita dal legislatore che con l'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, ha introdotto l'obbligo per gli importatori di prodotti petroliferi di costituire una scorta di riserva nella misura del 5 per cento delle quantità di ciascun prodotto importate nell'anno precedente.

Detta misura, peraltro, non appare tuttavia tale da assicurare una equa ripartizione dell'obbligo della scorta tra titolari di raffinerie e di depositi e gli importatori di prodotti finiti. Infatti, per equilibrare l'onere relativo gravante sui tre tipi di operatori — oggi così distribuito fra le diverse categorie: raffinerie, 12,2 milioni di tonnellate, 0,5 milioni di tonnellate per gli importatori, 2,5 milioni di tonnellate per i depositi, 2,0 milioni di tonnellate per l'ENEL — occorre aumentare, dal 5 al 20 per cento del prodotto importato, l'obbligo di scorta per gli importatori di prodotti finiti.

Da calcoli analitici effettuati risulta che, con riferimento all'anno 1984, la misura delle scorte salirebbe per gli importatori a circa 2,0 milioni di tonnellate, per i raffinatori scenderebbe a circa 10,0 milioni di tonnellate e resterebbe invariata per i depositi e per l'ENEL, mentre l'onere di tenuta delle scorte, ove si applicasse la normativa proposta, sarebbe per il settore raffinazione del 4,6 per cento e per gli importatori del 4,2 per cento.

L'assoluta urgenza di provvedere ad assicurare una equa ripartizione dell'obbligo delle scorte tra titolari di raffinerie e di depositi e gli importatori di prodotti fi-

niti, che già aveva suggerito l'emanazione di un decreto-legge, impone — in attesa della presentazione di un provvedimento organico per disciplinare l'intera materia — di limitare il contenuto del presente disegno di legge a quanto strettamente necessario per soddisfare l'esigenza suindicata.

Con l'articolo 1 del disegno di legge che si sottopone all'esame e all'approvazione del Parlamento si dispone pertanto l'aumento della misura delle scorte di riserva che gli importatori di prodotti petroliferi finiti sono obbligati a costituire, ai sensi del citato articolo 21, primo comma, del decreto-legge n. 688 del 1982, al 20 per cento della quantità di ciascun prodotto importato da ogni singolo operatore.

L'articolo 1 chiarisce che l'obbligo della scorta degli importatori di prodotti finiti si cumula con gli obblighi di scorta gravanti a diverso titolo sui concessionari degli impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali, laddove lo stesso obbligo è compreso nei limiti globali dell'obbligo di scorta dei produttori di elettricità fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.

L'articolo 1 stabilisce, infine, l'estensione agli importatori di prodotti petroliferi finiti degli obblighi di comunicazione previsti per i titolari di impianti di deposito e di concessione di oli minerali, nonché le sanzioni per la violazione dell'obbligo di mantenimento della scorta che ha la durata di un anno dalla data dell'importazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La misura delle scorte di riserva che gli importatori di prodotti petroliferi finiti, esclusi gli importatori di gas di petrolio liquefatti, di bitumi e di basi per oli lubrificanti, sono obbligati a costituire ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, numero 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è stabilita al 20 per cento delle quantità di ciascun prodotto importate dal singolo operatore.

La scorta è mantenuta per un anno dalla data dell'importazione.

L'obbligo di scorta di cui alla presente legge non esonera i titolari di concessione di impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali dagli altri obblighi di scorta loro spettanti in forza delle rispettive concessioni.

Per le importazioni di prodotti petroliferi finiti da parte dei produttori di elettricità l'obbligo delle scorte è compreso nei limiti globali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.

Gli importatori di prodotti petroliferi finiti sono tenuti agli obblighi di cui all'articolo 5, lettera c), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367.

Per l'inosservanza dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva, di cui al primo comma, si applicano le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22.

L'inosservanza degli obblighi di cui al quinto comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a cinque milioni di lire.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.